



## Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale



Città Metropolitana di Roma Capitale  
Dipartimento V “Appalti e contratti”  
Servizio 1 “S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica  
per affidamento lavori, servizi e forniture”  
Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture”  
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma



Comune di Frascati  
Settore IV  
Servizi Ambientali  
Piazza G. Marconi 3  
00044 Frascati (Rm)

### ***DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO***

***CODICE GARA  
PA VSFQ 11/24/SUA***

#### **CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

**OGGETTO: PA VSFQ11/24/SUA - Comune di Frascati (RM) - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 co. 3 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico.**

**CIG: B3FE87FD68**

**CPV 77310000-6**

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO - COMUNE DI FRASCATI: Dott. Dario Di Mattia.  
DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 “STAZIONE UNICA APPALTANTE” E R.U.P. EX ART.62, CO.13: Dott.ssa Sabrina Montebello.  
RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO - U.O. “LL.PP. VIABILITÀ, SERVIZI E FORNITURE”: Dott. Gennaro Fiore.

#### **1. Informazioni generali**

**Il valore stimato del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli appalti specifici che potranno essere affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo e con riferimento alla durata di quattro anni, oltre eventuale proroga tecnica di mesi tre ex art. 120, co.11 del D.Lgs. 36/2023, è pari ad € 1.637.291,25, esclusa IVA. **Il presente Accordo Quadro non prevede un minimo garantito.****

**Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 9.00 del 2 dicembre 2024.**

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: <https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/> entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato 3 “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche”.

I documenti di gara sono altresì disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/>

**Data di svolgimento della prima seduta di gara: 2 dicembre 2024, ore 9.30.**

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche “fisiche”, bensì telematiche, per l’apertura delle buste costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara nell’ambito del citato Portale.

**Tutte le attività inerenti il servizio di cui al presente affidamento, dovranno essere svolte nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal D.M. n.63 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 10/03/2020 e ss.mm.ii. recante “*Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde*”.**

Ammontare del contributo a carico del soggetto concorrente: € 165,00, dovuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.610 del 19 dicembre 2023.

**Garanzia provvisoria ex art. 106 del D.Lgs. 36/2023: poiché il valore dell’Accordo Quadro costituisce un importo massimo spendibile e non essendo previsto un minimo garantito, l’importo della garanzia provvisoria viene ridotto dalla stazione appaltante, ai sensi del comma 1 del citato art.106, all’1% dell’importo stimato dell’Accordo Quadro per i quattro anni di durata, al netto della eventuale proroga tecnica, avente carattere eventuale ed è pertanto pari a € 15.409,80. NOTA: in caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest’ultima dovrà essere intestata Comune di Frascati, Piazza G. Marconi 3 - 00044 Frascati (RM) – C.F. 84000770580 – P.IVA 02145231003.**

Determinazione Dirigenziale di indizione gara: R.G. n. 1000 del 26/09/2024 – Comune di Frascati.

**Il costo annuo della manodopera, individuato dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 e incorporato ai sensi del successivo comma 14, è stato stimato dalla Stazione appaltante in € 150.847,59, secondo quanto specificato nel successivo art.6.**

**Qualora l’O.E. indichi nell’offerta economica un costo orario della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall’Amministrazione, dovrà allegare nella Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.**

Il CCNL applicabile al personale dipendente che sarà impiegato nell’appalto, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, è individuato come segue: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative, Consorzi e Società consortili settore pulizie e servizi integrati / multiservizi – codice CNEL K570.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, **purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello dianzi specificato** (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023).

**Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nella Dichiarazione di partecipazione.**

La Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale è stata istituita, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014; con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.64 del 29/12/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, alla quale ha aderito il **Comune di Frascati** su richiesta di quest’ultimo.

In base a quanto disciplinato da Convenzione e Regolamento S.U.A., ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n.36/2023, si indice, sulla base delle motivazioni espresse nell’atto di indizione, una **procedura aperta per la conclusione di un**

**accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 c. 3 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio del servizio di manutenzione del verde pubblico per conto del Comune di Frascati.**

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all'affidamento in oggetto.

## **2. Tipo di procedura**

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 c. 3 del D.Lgs. 36/2023, senza minimo garantito.**

La presente procedura non è stata suddivisa in lotti funzionali in quanto l'eventuale frammentazione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e successivamente dei singoli Appalti specifici in capo a più Fornitori risulterebbe diseconomica per la gestione del servizio, creerebbe forti inefficienze gestionali e una problematica frammentazione delle responsabilità contrattuali.

## **3. Criterio di aggiudicazione**

L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, valutata sulla base dei criteri più avanti riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**, secondo quanto in questa sede specificato.

## **4. Oggetto**

**Il presente affidamento ha per oggetto, secondo quanto specificato in dettaglio nel Capitolato che in questa sede s'intende integralmente richiamato, il servizio di "Cura del Verde" del Comune di Frascati, da effettuarsi sulle aree verdi, sulle alberature stradali, nelle ville comunali, nei parchi pubblici, nelle aree verdi cittadine, nelle aree verdi annesse agli edifici comunali comprese le aree pertinenziali, nelle aree verdi delle scuole comunali e in genere in tutte le aree a verde cittadine.**

**Il servizio in affidamento ricomprende tanto la manutenzione ordinaria del verde a canone mensile (compensata a corpo), quanto la manutenzione straordinaria in funzione delle esigenze via via emergenti (compensata a misura).**

Tutti i servizi oggetto dei Contratti Applicativi dell'Accordo Quadro sono ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Le prestazioni di **manutenzione ordinaria**, che hanno come corrispettivo il canone mensile di cui sopra e conseguentemente compensate a corpo, possono a titolo meramente indicativo e non esaustivo riassumersi come segue:

### **CURA DEI PRATI**

- Taglio e rasatura dei tappeti erbosi, quattro volte l'anno, nei mesi da maggio a novembre
- Rinnovo dei prati (mediante semina o messa posa in opera zolle pronte) una volta l'anno non oltre il mese di marzo
- Rimozione rifiuti sparsi sulle aree verdi e conferimento all'isola ecologica

### **CURA DEI CESPUGLI E DELLE SIEPI**

- Taglio e regolazione delle siepi due volte l'anno non oltre il mese di marzo
- Cura dei cespugli e tappezzanti, due volte l'anno, nei mesi di maggio e novembre
- Reintegro di cespugli e siepi, una volta l'anno non oltre il mese di marzo

### **CURA DEGLI ALBERI**

- Potatura di alberi una volta l'anno a rotazione nel periodo compreso tra novembre e gennaio, comunque non oltre il mese di marzo (minimo di 100 potature annue),

- Spollonature due volte l'anno non oltre il mese di marzo a partire da novembre
- Diserbo delle formelle stradali una volta l'anno a partire dal mese di maggio

SFALCIO DEI CIGLI STRADALI due volte l'anno, nei mesi di maggio e novembre

CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTI IRRIGAZIONE due volte l'anno, nei mesi di aprile e agosto e IRRIGAZIONE MANUALE in caso di malfunzionamento dei sistemi automatici di irrigazione presenti

- Pulizia irrigatori
- Sostituzione irrigatori
- Controllo centralina e regolazione.

TUTTI I TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI PREVISTI DAI PROTOCOLLI AGRONOMICI due volte l'anno in relazione al formulato utilizzato e alla sostanza attiva, inoltre i trattamenti vanno eseguiti quando necessario

PULIZIA INFESTANTI IN SEDE STRADALE E SUI MURI una volta l'anno. Nel caso in cui il muro sia parte di beni o strutture di valore storico, archeologico, culturale o nel caso in cui il muro denoti segni di ammaloramento, l'intervento di rimozione delle infestanti dovrà essere effettuato, previo accordo con l'ufficio tecnico comunale

AGGIORNAMENTO CENSIMENTO ALBERI. L'Esecutore dovrà provvedere ad aggiornare il censimento degli alberi, oltre che per effetto dei trattamenti di cui al numero 3 e numero 6, altresì con la cura degli alberi di cui al successivo punto 10 e con le verifiche fitostatiche e le cure colturali straordinarie effettuate su richiesta come al punto al n° 11.

#### BONIFICHE VEGETAZIONALI

Le prestazioni di **manutenzione straordinaria**, di volta in volta affidate nell'ambito dei Contratti Applicativi dell'Accordo Quadro, saranno determinate e compensate a misura e sono di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

#### CURA DEGLI ALBERI

- Abbattimento di alberi
- Estirpazione delle ceppaie
- Messa dimora di alberi e arbusti per risarcimento abbattimenti o opportune reintegrazioni

#### VERIFICHE FITOSTATICHE, CURE COLTURALI STRAORDINARIE

- Verifiche dello stato vegetativo e fitosanitario;
- Cure colturali straordinarie.

Al presente affidamento si applicano le clausole contrattuali, in questa sede da ritenersi integralmente richiamate, di cui alla sezione E, lettera c) "clausole contrattuali" dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal D.M. n.63 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 10/03/2020 e ss.mm.ii. recante "Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde".

#### 4.1 Accordo Quadro e appalti specifici

La presente procedura riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in base al quale affidare, a seguito di appalti specifici, i servizi indicati nel precedente articolo, secondo quanto stabilito in dettaglio nel Capitolato Speciale.

Il presente accordo quadro, ai sensi del citato articolo 59, stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili e le relative condizioni, la durata dell'accordo quadro ed il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente accordo.

Le prestazioni affidabili con il presente accordo quadro consistono in ogni attività che garantisca il corretto approvvigionamento dei servizi e prestazioni oggetto dell'accordo, secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale.

I documenti di gara stabiliscono le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo.

I contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità nei limiti dell'importo complessivo stimato per l'accordo.

Non esiste un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro; il solo vincolo è dato dalla somma degli importi affidati nei singoli contratti discendenti che non dovrà superare il valore stimato dell'accordo, come definito negli atti di gara.

Con riferimento a ciascun appalto specifico, l'affidatario dovrà garantire l'esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato e le condizioni offerte in sede di gara

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro, **né è previsto un ammontare minimo garantito.**

**Le prestazioni successivamente appaltate saranno remunerate, secondo quanto previsto dal Capitolato al riguardo, sulla base degli importi posti a base di gara, decurtati del relativo ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara per la conclusione dell'accordo quadro.**

I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'operatore economico a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell'accordo.

Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l'osservanza delle norme stabilite dai documenti di gara.

Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale, restando l'Amministrazione completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

**Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 del citato art.59, l'Amministrazione aggiudicatrice del presente Accordo Quadro è il Comune di Frascati.**

La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Frascati nei confronti dell'aggiudicatario del medesimo.

La stipula dell'Accordo Quadro avrà luogo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative; l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art.17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

L'Accordo Quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa dal Comune di Frascati.

I singoli contratti degli appalti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti, nella forma prescritta dalla normativa vigente in ragione del relativo importo, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'operatore economico risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro.

I singoli contratti stipulati sulla base dell'Accordo Quadro dovranno essere identificati con un CIG derivato, acquisito dall'Amministrazione aggiudicatrice, che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto.

La ditta aggiudicataria dell'accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare presso il Comune di Frascati tutta la documentazione dallo stesso richiesta entro i termini che saranno definiti in vista della citata stipula.

Qualora la ditta aggiudicataria nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, l'Amministrazione avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all'incameramento del deposito cauzionale e scorrere la graduatoria, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Ai sensi dell'art. 18, co. 3, lett. b) del del D.Lgs. n.36/2023, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto medesimo o della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto specifico.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di appalto specifico sono a carico dell'Impresa appaltatrice. È a carico della stazione appaltante la sola IVA.

#### **4.2 Modalità di finanziamento; pagamento**

Modalità di finanziamento: Fondi propri. Il pagamento del corrispettivo del servizio per gli appalti specifici derivati è disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto che in questa sede s'intende integralmente richiamato. Il riferimento per le prestazioni a misura è la Tariffa dei prezzi (Lavori Pubblici) LAZIO approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 101 del 14 aprile 2023, allegato C, parte integrante dei Documenti di Gara.

#### **5. Durata dell'Accordo Quadro**

**Il presente Accordo Quadro ha durata di anni 4 (quattro), con eventuale proroga "tecnica" per un massimo di ulteriori mesi tre ex art. 120, co.11 del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto previsto in dettaglio dal Capitolato Speciale d'Oneri, a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo ovvero da quella di consegna del servizio, se anteriore alla prima.**

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione aggiudicatrice potrà affidare i singoli appalti specifici salvo che l'importo massimo spendibile, precisato all'articolo 6 del presente disciplinare, venga raggiunto in un termine minore; in tal caso, l'Accordo Quadro si intenderà comunque concluso, anche prima del termine di scadenza.

Alla scadenza dell'Accordo Quadro non possono essere più conclusi dalla Stazione Appaltante appalti specifici, né eventuali atti aggiuntivi agli stessi

Alla scadenza del suddetto termine l'accordo con l'aggiudicatario si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate allo stesso, senza che per questo possa richiedersi alcuna forma di indennizzo.

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

Prima della scadenza, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto potrà essere prorogato, fino ad un massimo di tre mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione, per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. Resta inteso, che è facoltà dell'Amministrazione non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento, rimborso o indennizzo nel caso in cui venga deciso di non disporre la predetta proroga.

#### **6. Valore stimato dell'Accordo Quadro e base d'asta**

**Il valore stimato del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli appalti specifici che potranno essere affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo e con riferimento alla durata di quattro anni, oltre eventuale proroga tecnica di mesi tre ex art. 120, co.11 del D.Lgs. 36/2023, è pari ad € 1.637.291,25, esclusa IVA.**

**Il presente Accordo Quadro non prevede un minimo garantito.**

**Il valore annuo dell'Accordo Quadro in affidamento è articolato come riportato a seguire:**

- a) **per i servizi di manutenzione ordinaria (a corpo)**, importo annuo, comprensivo del costo della manodopera, pari a € **336.015,43**, di cui € 9.786,86 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza per rischi da interferenza; importo rispetto al quale applicare il ribasso offerto: € 326.228,57.
- b) **per i servizi di manutenzione straordinaria (a misura)**, importo annuo, comprensivo del costo della manodopera, pari a € **49.229,57**, di cui € 1.433,87 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza per rischi da interferenza; importo rispetto al quale applicare il ribasso offerto: € 47.795,70.

Ne discende un importo stimato annuo complessivo, per i servizi tanto a corpo quanto a misura, pari a € 385.245,00, di cui € **11.220,73** non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza da rischi di interferenza ed € **150.847,59 per costi annui della manodopera**, individuati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 e scorporati ai sensi del successivo comma 14, secondo quanto specificato in questa sede; importo soggetto a ribasso: € **374.024,27**.

**AVVERTENZA - L'importo contrattuale sarà determinato, secondo le modalità esplicitate nel Capitolato, applicando all'importo "ribassabile" sopra indicato, il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico aggiudicatario e sommando al valore così ottenuto, gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.**

Si rappresenta al riguardo che non è da ritenersi corretto, né coerente col disposto normativo di riferimento, applicare il ribasso offerto dal concorrente all'importo della gara al netto sia degli oneri di sicurezza che del costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.41 comma 13 del Codice; l'ultimo periodo del comma 14 infatti, riconosce all'operatore economico, in ragione del principio di cui all'art.41 della Costituzione, nonché di quello di libera concorrenza recepito e sviluppato a livello comunitario, la possibilità *"..di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.."* e conseguentemente di indicare un costo della manodopera inferiore a quello stimato dai documenti di gara, da giustificarsi nell'ambito della verifica di cui all'art.110 *(si veda al riguardo anche Consiglio di Stato, sez. V 9/6/2023, sent. n. 5665)*.

Laddove invece il ribasso offerto venisse (erroneamente) rapportato all'importo al netto del costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante, sarebbe da un punto di vista sia logico che matematico, oltre che informatico, impossibile per l'operatore economico esercitare la facoltà che il citato ultimo periodo del comma 14 espressamente prevede, rendendo in tal modo priva di senso e contenuto precettivo la norma richiamata, come da ultimo confermato dalla Delibera ANAC n.528 del 15/11/2023.

In conclusione dunque, se da un lato la norma prevede una intangibilità "assoluta" per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, che non possono in alcun modo essere ridotti dal concorrente, si deve invece parlare, per le ragioni dianzi esposte, di intangibilità "relativa" per il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante, che viene "scorporato", cioè indicato separatamente, ma che rientra nel *"ribasso complessivo"*

**Il costo annuo della manodopera, individuato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 e scorporato ai sensi del successivo comma 14, è stato stimato dalla Stazione appaltante in € 150.847,59, secondo quanto specificato nella tabella a seguire.**

N.	Qualifica	Ore contrattuali	Livello	Costo Medio Annuo
1	Operaio	40	4	31.653,32 €
2	Operaio	40	3	29.985,98 €
3	Operaio	40	3	29.985,98 €
4	Operaio	40	3	29.985,98 €
5	Operaio	39	3	29.236,33 €
		<b>TOTALE</b>		<b>150.847,59 €</b>



**Il prospetto del personale oggetto di assorbimento, che risulta allo stato direttamente impiegato dal gestore uscente nell'erogazione dei servizi ricompresi nel presente Accordo Quadro ed il relativo attuale inquadramento è riportato nel successivo articolo 19.1.**

L'importo massimo stimato deve intendersi come plafond massimo da cui attingere per finanziare i singoli interventi per tutta la durata dell'Accordo quadro.

L'operatore affidatario non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo stimato durante i periodi di validità dell'Accordo quadro, oppure quando si raggiunga l'ammontare prima del termine.

**Si evidenzia che il valore dell'Accordo Quadro, come sopra riportato, è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Amministrazione aggiudicatrice nell'arco temporale di durata dello stesso.**

Essendo la predetta stima meramente presuntiva e basata sul dato storico e sulle risorse all'uopo programmate, essa non è in alcun modo impegnativa né vincolante nei confronti dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro.

**Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate attraverso gli appalti specifici fino a concorrenza del predetto importo massimo. Non è previsto un importo minimo garantito.**

I prezzi contrattuali determinati sulla base degli importi dei relativi servizi posti a base di gara, decurtati del relativo ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara per la conclusione dell'accordo quadro, si intendono accettati pienamente dall'operatore economico a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell'accordo.

Nei richiamati prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nei documenti di gara sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto il concorrente nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti del presente accordo, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nei documenti di gara, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

## **7. Soggetti ammessi e requisiti generali dei concorrenti**

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici (art. 65, comma 2, del D.lgs 36/2013):

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi



deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

**Non è ammessa la presentazione di offerta da parte di operatori per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs 36/2023, come di seguito elencati:**

**Ai sensi dell'art. 94 “Cause di esclusione automatica”, comma 1, del Codice, è causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:**

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi del comma 2, è altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 94, l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima (comma 4).

Ai sensi del comma 5, sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

Ai sensi del comma 6, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,

compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima (comma 7).

**Ai sensi dell'art. 95 “Cause di esclusione non automatica, comma 1, del Codice, la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:**

- a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del Codice, la stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando comma 3):

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

Il Dichiarante prende atto che l'Allegato “Dichiarazione di partecipazione” è stato predisposto dalla Amministrazione in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di “tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa”. Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 94, comma 3, del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di “Amministratore di

fatto” (di cui l’art. 2639 del c.c.), secondo l’interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

### 7.1 Requisiti di idoneità professionale

1. Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara **imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’ambito di attività inerente all’oggetto della gara.** Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto **raggruppamenti ordinari diconcorrenti o consorzi ordinari di concorrenti** non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio.
2. Per i **soggetti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30.03.2001** recante “*Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n.328*”, per i quali non sussiste obbligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A., **l’iscrizione ad altri Albo Registri legalmente riconosciuti a livello nazionale e/o regionale ed i relativi Atti Costitutivi e Statutari.**
3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara **società cooperative, consorzi di cooperative costituiti** a norma della **legge 25 giugno 1909, n. 422** e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991** l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative; nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara **cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali di cui all’art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991, l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali.**
4. Essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
5. **La normativa in materia di cura e manutenzione del verde (art.12 L. n. 154/2016; D.Lgs. n. 214/2005) impone, ai fini dell’esercizio dell’attività di manutenzione del verde, il sussistere di una delle due condizioni previste dall’art. 12, comma 1, della L. 154/2016:**
  - a) **iscrizione al Registro ufficiale dei produttori di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 214/2005;**
  - b) **relativamente alle imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, l’iscrizione al registro delle imprese, oltre al conseguimento di un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.**

**Relativamente a tale requisito lett. b), si farà riferimento ai contenuti dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni che modifica ed integra l’accordo in conferenza delle regioni e delle province autonome dell’8 giugno 2017 sullo “Standard professionale e formativo per l’attività di Manutenzione del Verde”, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della Legge 154/2016 sottoscritto in data 22.02.2018. **Almeno il titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell’impresa deve possedere la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall’accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018, ed il personale impiegato nell’esecuzione delle attività previste dal servizio di gestione dell’area verde deve svolgere mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute.****

**Tale requisito, qualificandosi quale requisito di idoneità professionale, non può essere oggetto di avvalimento.**

### 7.2 Requisiti di capacità economico finanziaria

**aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato globale di impresa non inferiore complessivamente ad € 1.000.000,00 I.V.A. esclusa;**

*Nota: i risultati economico - finanziari di cui sopra devono essere desumibili dal conto economico del bilancio di ogni anno alla voce “ricavi delle vendite e prestazioni”. Si sottolinea, inoltre, che sono effettivamente utilizzabili gli*

*esercizi finanziari relativi agli anni per i quali i dati di bilancio, ovvero delle dichiarazioni fiscali dell'operatore economico concorrente, sono stati approvati e depositati/presentati ai sensi di Legge agli uffici pubblici competenti.*

*La comprova dei requisiti di cui al presente punto è fornita:*

- *per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;*
- *per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la dichiarazione IVA.*

Le motivazioni che hanno determinato l'individuazione del suddetto fatturato minimo globale di impresa, in misura inferiore al limite massimo previsto ai sensi dell'art. 100, comma 11 del D.lgs. n.36/2023 sono principalmente legate alla corretta individuazione del miglior equilibrio dell'applicazione del principio della cosiddetta "favor participationis" con l'esigenza di affidare il servizio ad imprese sufficientemente preparate dal punto di vista tecnico ed organizzativo e quindi perfettamente in grado di assolvere agli impegni da assumere nei confronti della stazione appaltante e dell'utenza.

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti;*
- b) *consorzi ordinari di concorrenti*
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;*
- d) *gruppo europeo di interesse economico o GEIE,*

**detto requisito (fatturato minimo globale) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio.**

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, questi dovranno autonomamente possedere il citato requisito.

Nel caso di *consorzi stabili* [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs. n.36/2023], la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesto nel bando di gara sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

### **7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale**

**7.3.1 Servizi analoghi richiesti: aver espletato nel corso dei tre anni antecedenti la pubblicazione del Bando (novembre 2021 – ottobre 2024) almeno un servizio di gestione e manutenzione del verde con caratteristiche analoghe (in termini di dimensione delle aree verdi) a quelle del presente affidamento.**

**Ai fini della computabilità di un servizio è sufficiente che lo stesso sia stato espletato per almeno dodici mesi nell'arco temporale indicato.**

**È richiesta a tal fine la presentazione di un elenco con l'indicazione della descrizione dei servizi, degli importi, delle date e dei destinatari.**

**Per la dimostrazione dei suddetti requisiti, l'aggiudicatario proposto dovrà produrre, in sede di comprova del requisito dichiarato in sede di offerta, una certificazione in originale o in copia autentica rilasciata dall'Ente o dagli Enti; la certificazione deve contenere l'indicazione del tipo di servizio svolto, la durata, l'importo contrattuale ed il buon esito.**

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti degli artt. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del D.Lgs 36/2023, **il presente requisito, non frazionabile, deve essere posseduto dalla mandataria.**

**7.3.2 Certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale** riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9000** e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

**7.3.3 Certificazione di sistema di gestione ambientale secondo la norma tecnica internazionale UNI EN ISO 14001;** il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 65, comma 2, lettera e), del D.lgs. 36/2023];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 65, comma 2, lettera f), del D.lgs. 36/2023];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 65, comma 2, lettera g), del D.lgs. 36/2023];
- d) *gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art. 65, comma 2, lettera h), del D.lgs. 36/2023];
- e) *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 65, comma 2, lettera b), del D.lgs. 36/2023];
- f) *consorzi stabili* [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs. 36/2023],

**ciascun soggetto partecipante all'appalto deve possedere i requisiti di cui agli artt. 7.3.2. e 7.3.3.**

Nota: relativamente al requisito del possesso di certificazioni di qualità, il concorrente può ricorrere all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si evidenzia che, ai fini dell'idoneità del contratto di avvalimento, occorre che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione. La qualità risulta, difatti, inscindibile dal complesso dell'impresa che rimane in capo all'ausiliaria.

**7.3.4 impegno a disporre, nell'ambito della struttura organizzativa destinata all'esecuzione del servizio di manutenzione del verde, secondo quanto prescritto dall'art.6.3 del Capitolato, di un Direttore Tecnico regolarmente iscritto al proprio ordine o collegio (Dottore Agronomo o Forestale, Perito Agrario o Agrotecnico o altra figura in possesso dei requisiti indicati all'art. 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154), (anche tramite dichiarazione di impegno a costituire tale rapporto), per tutta la durata dell'affidamento.**

***7.4 si prescrive inoltre:***

Il concorrente che partecipa alla in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 68, co.1 del D.lgs. n.36/2023, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) - **raggruppamenti temporanei di concorrenti** - e lettera f) - **consorzi ordinari di concorrenti** -, anche se **non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.**

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, l'istanza deve prevedere la specificazione delle categorie di lavori o delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

**7.4.1** Unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 7, dovrà, altresì, essere presentata, sempre attraverso il modello di Istanza di partecipazione allegato al presente disciplinare (All.1), una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:

- a) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dal Capitolato speciale d'Oneri;
- b) la dichiarazione che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall'Ente è quello indicato in sede di registrazione al Portale;
- c) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
- d) l'indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza;
- e) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
  - 1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico;
  - 2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico;
  - 3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico;
  - 4) se trattasi di altro tipo di società, i componenti del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

**7.4.2** Ove le dichiarazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 47:

a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000;

c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000;

d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000;

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s'intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, per i membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

**7.4.3** Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, rispettivamente generale o speciale.

## **8. Sopralluogo**

Ai fini della partecipazione alla presente gara **NON È PREVISTO IL RILASCIO DI ALCUNA ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI.**



## 9. Garanzia provvisoria

**L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'importo specificato nel precedente art. 1 del disciplinare. Si applicano a detto importo le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.**

**La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:**

La **cauzione** è comprovata da attestazione dell'avvenuto pagamento del deposito cauzionale a titolo di garanzia provvisoria per l'importo anzidetto e con le modalità indicate nella piattaforma di pagamento di Città Metropolitana di Roma Capitale all'indirizzo:

<https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/servizi-on-line/portale-dei-pagamenti-pagopa/gare-sua/gare-sua-deposito-cauzionale/> (allegando la ricevuta).

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del deposito cauzionale entro la data di scadenza per la presentazione dell'offerta; tale operazione è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva registrazione a sistema del versamento, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo diverso da cause imputabili alla piattaforma di pagamento di Città Metropolitana di Roma Capitale.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad effettuare l'operazione in parola con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico (OE) che intende partecipare alla presente procedura aperta, dovrà accedere alla piattaforma di pagamento della "Città Metropolitana di Roma Capitale", scegliere il tipo di pagamento e compilare i campi richiesti indicando l'identificativo di gara ed il CIG nonché, generare l'attestazione di pagamento pagoPA, con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti PagoPA Città Metropolitana di Roma Capitale, a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del Portale dei pagamenti PagoPA dell'Ente.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, sempre a condizione che il pagamento risulti a sistema effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

**La fideiussione può essere rilasciata:**

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

16

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di **micro, piccole e medie imprese** e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti **certificazioni indicate all'allegato II.13** del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

**Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e allega alla fideiussione copia delle certificazioni possedute.**

**È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che abbia data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.**

**Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**

**NOTA: in caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest'ultima dovrà essere intestata Comune di Frascati, Piazza G. Marconi 3 - 00044 Frascati (RM) – C.F. 84000770580 – P.IVA 02145231003.**

**Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione. Tale dichiarazione sostitutiva può essere omessa laddove l'operatore economico presenti una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il link presso il quale è possibile verificare la garanzia.**

**La fideiussione è da presentare secondo una delle seguenti modalità:**

**A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale oltre che dall'assicurato altresì dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;**

ovvero, in alternativa,

**B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione "rafforzata" di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n 82/2005.**

**Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo senza sottoscrizione digitale o sottoscritta digitalmente solo dal concorrente.**

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 106, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.).

## **10. Garanzia definitiva**

All'aggiudicatario, al momento della **sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro**, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n.36/2023 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, secondo quanto specificato in dettaglio dal CSA.

## **11. Criterio di aggiudicazione e punteggi**

L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, valutata sulla base dei criteri di seguito riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**, secondo quanto in questa sede specificato.

Tale offerta è individuata sulla base degli elementi di valutazione, qualitativi (**offerta tecnica - criteri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 - massimo 80 punti**) e quantitativi (offerta economica – **criterio 10 - massimo 20 punti**), come specificati in dettaglio nel presente articolo.

**Si rappresenta che i punteggi attribuiti, secondo le modalità di seguito riportate, all'Offerta Tecnica non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.**

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [ W_i * V_{(a) i} ] \text{ dove:}$$

$C_{(a)}$  = *indice di valutazione dell'offerta (a)*, espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque;

$n$  = numero totale dei requisiti

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i)[sottocriterio];

$V_{(a)i}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno;

$\Sigma n$  = sommatoria.

Si precisa che i coefficienti  $V_{(a)i}$ , variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto **metodo aggregativo-compensatore**, si procede alla determinazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, **calcolati fino alla terza cifra decimale** arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque, sono determinati nei seguenti modi:

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione (**criteri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9**) aventi **natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale**, per ciascun criterio i coefficienti attribuiti ai concorrenti sono pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, **che ogni commissario attribuisce discrezionalmente**, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti;
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione (**offerta economica - criterio 10**) aventi **natura quantitativa**, il punteggio attribuito sarà determinato come segue:

il coefficiente attribuito sarà calcolato attraverso la seguente formula:

$$C_i = \left( \frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove

$C_i$  è il coefficiente attribuito al concorrente  $i$ esimo;

$R_i$  = ribasso percentuale unico (da applicarsi tanto alla manutenzione ordinaria a corpo quanto a quella straordinaria a misura) offerto dal concorrente  $i$ esimo sull'importo soggetto a ribasso e posto a base di gara, come specificato all'art.6;

$R_{max}$  = ribasso percentuale unico massimo offerto;

$$\alpha = 0,30$$

OFFERTA TECNICA		MAX PUNTI 80
1	Piano di gestione e manutenzione	Max punti 20
2	Piano formativo	Max punti 10
3	Piano della comunicazione ed educazione ambientale	Max punti 5
4	Piano di assorbimento del personale, modalità organizzativa degli interventi e monitoraggio	Max punti 10
5	Attrezzature tecniche e strumentali per la gestione dell'appalto	Max punti 10
6	Gestione e controllo dei parassiti	Max punti 5
7	Aggiornamento del censimento delle aree verdi e strutturazione del rapporto periodico annuale	Max punti 5
8	Valorizzazione e gestione del materiale residuale	Max punti 5
9	Proposte migliorative del servizio senza oneri aggiuntivi per l'ente	Max punti 10
OFFERTA ECONOMICA		MAX PUNTI 20
10	Ribasso percentuale unico offerto per manutenzione ordinaria e straordinaria del verde	Max punti 20

## **CRITERI MOTIVAZIONALI**

**Con riferimento agli elementi di valutazione (criteri da 1 a 8) aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale,** costituiranno oggetto di valutazione in particolare:

### **1. Piano di gestione e manutenzione**

Costituirà oggetto di valutazione l'efficacia del Piano proposto e la coerenza e pertinenza dello stesso con le esigenze specifiche del territorio in cui prestare il servizio, quali risultano dai documenti di gara, nonché la concreta applicazione dei principi previsti dai "Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde";

### **2. Piano formativo**

La commissione avrà riguardo per la specificità e la coerenza del piano formativo proposto in relazione all'aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare le competenze dei dipendenti e la sostenibilità delle attività previste dal servizio relativa alla gestione delle risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti.

### **3. Piano della comunicazione ed educazione ambientale**

Efficacia del piano di comunicazione proposto, nel quale siano definiti gli argomenti che si intendono comunicare e le attività di comunicazione con i relativi tempi e modalità di realizzazione, mirati a garantire la condivisione con i cittadini e i vari portatori di interesse delle informazioni sugli interventi previsti. Valenza del progetto di educazione ambientale e proposte che si intendono implementare nelle aree oggetto dell'appalto con l'indicazione dello sviluppo temporale per la condivisione. Il progetto contiene la descrizione degli obiettivi educativi, delle modalità di svolgimento dello stesso, della fascia d'età a cui si rivolge. Il programma può contenere proposte di progetti educativi diversificati per argomenti (che comunque devono riguardare le aree verdi, i giardini scolastici, la biodiversità) e per modalità operative.

### **4. Piano di assorbimento del personale, modalità organizzativa degli interventi e monitoraggio**

La Commissione avrà riguardo per la coerenza del "Piano di assorbimento" proposto in relazione al personale interessato dalla clausola sociale, come rappresentato nel successivo articolo 19.1, valorizzando la proposta che assicuri al meglio la stabilità occupazionale dei soggetti interessati, avendo altresì riguardo per il trattamento economico e giuridico che il concorrente si vincola a riconoscere agli stessi. Costituiscono altresì oggetto di valutazione per il criterio in parola le modalità organizzative ed operative e per il coordinamento delle squadre degli operatori (descrizione delle squadre operative: numero operatori, numero squadre, composizione delle squadre tipo per le diverse operazioni previste etc.), con cui il concorrente si impegna ad eseguire il servizio e le modalità di monitoraggio dell'esecuzione delle prestazioni.

### **5. Attrezzature tecniche e strumentali per la gestione dell'appalto**

Descrizione della quantità di mezzi, macchine operatrici, attrezzature messe a disposizione per l'esecuzione del servizio, la loro qualità in termini di tipologia e tecnologia operativa e la loro coerenza con il servizio in affidamento; costituirà tra l'altro oggetto di valutazione l'utilizzo di macchine ed attrezzature a basso impatto ambientale, nonché la modernità e l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi messi a disposizione, la quantità degli stessi che risultano a basse emissioni, quali veicoli elettrici, ibridi, non alimentati (o non alimentati esclusivamente) a benzina o a gasolio o Euro 6.

### **6. Gestione e controllo dei parassiti**

Descrizione delle modalità che il concorrente intende utilizzare per contrastare le principali malattie delle piante e tenere i parassiti sotto controllo, riducendo al minimo l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

### **7. Aggiornamento del censimento delle aree verdi e strutturazione del rapporto periodico annuale**

Modalità e i tempi per l'aggiornamento e l'implementazione di livello del censimento; strutturazione del rapporto periodico annuale previsto dai Criteri ambientali Minimi.

### **8. Valorizzazione e gestione del materiale residuale**

Descrizione della capacità di smaltimento e riutilizzo del materiale residuale generato dalle attività di manutenzione delle aree verdi (ramaglie, erba, potatura, foglie secche) mediante consegna a sistemi di compostaggio di prossimità o di produzione di biomassa. La proposta pertinente avrà miglior valutazione se accompagnata da una dichiarazione

in cui sia specificato il sistema di valorizzazione prescelto con l'indicazione della sede dell'area di accumulo del materiale e la dichiarazione di disponibilità di detto soggetto a farsi carico delle attività di valorizzazione del materiale.

#### **9. Proposte migliorative senza oneri aggiuntivi per l'ente**

Proposte migliorative del servizio e/o della coerenza dello stesso con i "Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" e/o ulteriori prestazioni/soluzioni tecniche in grado di migliorare i servizi interessati.

I punteggi inerenti i criteri previsti dal presente disciplinare saranno calcolati **fino alla seconda cifra decimale**, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la terza cifra sia inferiore a cinque.

**Si rappresenta e ribadisce che i punteggi attribuiti, secondo le modalità dianzi riportate, agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa (criteri da 1 a 9) come pure il punteggio complessivo per l'offerta tecnica, risultante dalla sommatoria degli stessi, non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.**

Con riferimento al punteggio relativo ai richiamati elementi di valutazione, aventi **natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale**, ciascun membro della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente:

<b>Giudizio</b>	coefficiente
<b>ottimo</b>	da 0,71 fino a 1,00
<b>buono</b>	da 0,61 fino a 0,70
<b>sufficiente</b>	da 0,50 fino a 0,60
<b>insufficiente</b>	da 0,31 fino a 0,49
<b>molto insufficiente</b>	da 0,00 fino a 0,30

In particolare:

- a. È da intendersi **MOLTO INSUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che non formuli proposta alcuna o risulti non conforme a quanto prescritto dal presente disciplinare ovvero sia connotata da estrema genericità ed approssimazione;
- b. È da intendersi **INSUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti incompleta, cioè evidenzi uno scarso riscontro di quanto previsto caratterizzata da proposte poco strutturate e poco sviluppate.
- c. È da intendersi **SUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi evidenziano attinenza con il tema oggetto di valutazione e degli obiettivi da raggiungere senza però adeguati approfondimenti o quando la proposta non soddisfa compiutamente quanto richiesto dal criterio di valutazione.
- d. È da intendersi **BUONA**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che si connoti come conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi chiariscono con evidenza che la proposta ha correttamente inteso le prospettive connesse con l'intervento, dimostrando appropriata conoscenza del tema proposto e il soddisfacimento degli obiettivi nello specifico perseguiti.
- e. È da intendersi **OTTIMA**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto individuato e proposto coincide nella forma e nella sostanza con le migliori prospettive auspicabili per la realizzazione dell'intervento, oltre a soddisfare completamente il contenuto del requisito oggetto di valutazione specificatamente in relazione con i principi progettuali e gli obiettivi dell'Amministrazione, mostrando inoltre una specifica ed approfondita conoscenza ed esperienza su quanto progettato e proposto.

## 12. Termini e modalità di presentazione dell'offerta

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/> entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato 3 "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche".

I documenti di gara sono altresì disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/>

### **Per partecipare alla presente procedura di gara telematica è indispensabile la previa registrazione al Portale richiamato.**

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come dichiarato all'atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato.

Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link **CAMBIO PASSWORD**.

**Nota: I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Roma Capitale.**

Si rinvia inoltre a quanto specificato nel citato Allegato 3, oltre alla Guida per i fornitori presente sul Portale stesso.

L'offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel Bando di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

**Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal Bando di gara, informando l'impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".**

**Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Roma Capitale.**

Qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando di gara, degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo,



l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (*upload*) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Città Metropolitana di Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Nella sezione **BANDI DI GARA** del Portale sono disponibili alcune demo che consentono agli operatori di testare il proprio grado di comprensione del meccanismo di gara in relazione alla sottoscrizione ed al caricamento della propria offerta: la partecipazione alla demo è facoltativa. Si precisa che la documentazione allegata alle suddette demo è necessariamente generica e non prevale sulle istruzioni contenute nella documentazione della presente procedura di gara (*presenti nella sezione **ATTI DI GARA***) che mantengono inalterata la loro assoluta prevalenza.

Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati nel bando di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.

#### **Istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.**

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica offerta telematica.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi, l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

In caso di raggruppamenti già costituiti e di consorzi costituiti l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l'accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.

Si rinvia per ogni altro aspetto di carattere tecnico a quanto specificato nell'Allegato 3.

## **12.1**

### **A - BUSTA DOCUMENTAZIONE**

Nella busta "**Documentazione amministrativa**" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** alla gara, redatta in lingua italiana, compilando l'apposito modulo (**ALLEGATO 1**) predisposto dalla SUA, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso oppure presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs 36/2023. Tale istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii; tali dichiarazioni, per ciascun operatore economico, **possono essere rese dal legale rappresentante, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti riportati nella dichiarazione stessa, che dovranno essere nominativamente elencati.**
  - Nell'ipotesi in cui partecipino alla **gara raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ovvero costituendi, la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ovvero costituendi, la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.  
L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii., la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. **In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;**
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili**, la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. **In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.**

**2) GARANZIA PROVVISORIA** presentata secondo le modalità indicate all'articolo 9 del presente disciplinare.

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel citato articolo 9: in particolare, si ribadisce che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo senza sottoscrizione digitale o sottoscritta digitalmente dal solo concorrente.

**3) copia in formato elettronico della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del CONTRIBUTO a favore dell'A.N.A.C.**, come quantificato al precedente art.1, dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) di attuazione.

Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi" presente sul sito dell'A.N.AC. Dal 16 dicembre 2019 è attivo il nuovo servizio "Gestione Contributi Gara" (GCG), il quale si profila come unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente; accessibile al seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

**4) PATTO D'INTEGRITÀ in materia di contratti pubblici** (Allegato 2), adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n.109 del 15/10/2018, **sottoscritto digitalmente** dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti temporanei, avvalimento e consorzi, il documento deve essere **sottoscritto digitalmente** secondo le modalità specificamente riportate nella nota n.1 del richiamato allegato.

**5) copia in formato elettronico** della documentazione comprovante oppure, in alternativa, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. relativa al POSSESSO della **Certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale** riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9000**, secondo quanto previsto al precedente punto 7.3.2;

**6) copia in formato elettronico** della documentazione comprovante oppure, in alternativa, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. relativa al

POSSESSO della Certificazione di sistema di gestione ambientale secondo la norma tecnica internazionale UNI EN ISO 14001, secondo quanto previsto al precedente punto 7.3.3;

- 7) **copia in formato elettronico della documentazione (F23 o F24) comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo (o dichiarazione di esenzione).**

**Imposta di bollo**

**Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue:**

Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l'imposta di bollo è dovuta nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento** (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).

L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:

1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: agenti della riscossione, banca, ufficio postale.

2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: o assegni bancari e circolari presso le banche, o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione;

o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l'incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l'ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.

3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento con i seguenti riferimenti: 6. Ufficio o Ente: codice dell'ufficio o dell'ente al quale va riferito il versamento (TJT). Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara (solo caratteri numerici preceduti da tanti zeri quante sono le caselle da valorizzare). Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara - 11. Codice Tributo: 456T - 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica - 13. Importo: 16,00 euro. Al termine delle operazioni di gara, l'ente appaltante provvederà ad inviare, al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, l'elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del controllo sull'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo: non è necessario pertanto inviare alcuna documentazione a comprova del pagamento. Relativamente all'ipotesi di pagamento mediante utilizzo del modello F24, si riportano le seguenti indicazioni: Sezione Erario - Imposte Dirette: Codice tributo: 2501; Importo dovuto: 16,00 euro.

- 8) **eventuale Cartella compressa contenente copia di tutta la documentazione inserita dal concorrente nella "Busta Amministrativa" oscurata delle parti ritenute non ostensibili** (ad es. copie di carte d'identità, dichiarazioni inerenti procedimenti pendenti etc.), **al fine di consentire alla Stazione Appaltante di rendere la stessa disponibile nei casi e per gli effetti di cui all'art. 36 del D.Lgs. 36/2023, co. 1 e 2**; la Stazione Appaltante procederà nella valutazione delle parti oscurate ai sensi dei commi successivi del medesimo articolo; **la mancata allegazione di detta cartella compressa equivale ad assenso alla integrale accessibilità della documentazione amministrativa prodotta.**

**12.1.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori in caso di avvalimento o di soggetti associati da inserire nella "Busta documentazione".**

• In caso di **avvalimento**, ai sensi dell'art. 104, co.4 del Codice, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Codice;

b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;

c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

**È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del contratto di avvalimento, solo a condizione il documento omesso abbia data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.**

**Avvertenza:** Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (art. 104, co.4 e 12 del Codice, cd. Avvalimento premiale), la relativa documentazione come dianzi specificata è da inserirsi in apposita cartella compressa nell'ambito della bista "offerta tecnica".

- **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**
  - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria mediante scrittura privata autenticata.
  - dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**
  - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
  - dichiarazione in cui si indicano le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**
  - dichiarazione attestante:
    - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
    - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68 del Codice, le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti, solo a condizione il documento omesso abbia data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.**

- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
  - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - dichiarazione che indichi le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
  - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**
  - **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
  - **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

## 12.2

### B - BUSTA TECNICA

La busta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta tecnica - completa degli allegati obbligatori previsti - sottoscritta digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante dell'operatore economico ed articolata secondo quanto specificato a seguire, al fine di documentare le proposte formulate e consentirne la valutazione:

- 1) **Relazione tecnico-descrittiva relativa a ciascun criterio afferente gli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (criteri da 1 a 9, articolata in tanti capitoli quanti sono i detti criteri per i quali vengono formulate proposte**, i quali illustrino e definiscano efficacemente le soluzioni migliorative e le integrazioni che il concorrente eventualmente ritenga di introdurre nel progetto posto a base di gara; tali proposte dovranno chiaramente indicare a quali parti della prestazione esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con quanto posto a base di gara; laddove un concorrente ometta di formulare proposte per uno o più dei criteri anzidetti, lo stesso non verrà escluso ma non conseguirà alcun punteggio con riferimento ai criteri di valutazione per i quali non risultano formulate proposte.

Per la stesura della citata Relazione i concorrenti potranno utilizzare complessivamente un massimo di n. 40 facciate, formato A4, carattere Times new roman con dimensione minima 10 (dieci), interlinea 1 (uno) e con un numero massimo di 50 (cinquanta) righe per pagina; si rappresenta al riguardo che il richiamato limite riveste carattere meramente indicativo, suggerito dalla opportunità di non incoraggiare la produzione di elaborati inutilmente prolissi.

- 2) **“Piano di assorbimento del personale”**, il quale, ai sensi e per gli effetti delle Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" (Deliberazione A.N.AC. 13/2/2019 n. 114), illustri le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

**Nota: la mancata presentazione del “Piano di assorbimento” equivale a mancata accettazione della clausola sociale, connotando in tal modo l’offerta del concorrente come “condizionata” e conseguentemente inammissibile e determinando l’esclusione del concorrente stesso dalla gara.**

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.

**Detti elaborati (nn. 1 e 2) rivestono carattere obbligatorio e la loro omissione comporta l’esclusione.**

- 3) **eventuali elaborati grafici e schede tecniche o di prodotto a corredo dell’offerta tecnica**, strettamente funzionali ad illustrare i benefici qualitativi, derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte.
- 4) **Copia della Relazione tecnico-descrittiva di cui al n.1), oscurata** delle parti costituenti, **secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente da allegare alla copia oscurata in parola**, informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, accompagnata dalla citata dichiarazione del concorrente che motivi adeguatamente la richiesta di sottrazione delle parti oscurate alla ostensione ai sensi dell’art.35, co. 4, lett. a) del Codice.

**Avvertenza:** *si rappresenta che, ai sensi dell’art. 36, co.1 del D.Lgs. n.36/2023, “l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario...è resa disponibile, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale...a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90” e, ai sensi del successivo co. 2, “agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, ... le offerte dagli stessi presentate”; conseguentemente, avuto riguardo per il principio di risultato di cui all’art.1 del Codice, nell’ipotesi si assuma motivatamente che nella propria offerta tecnica siano presenti circostanziati segreti tecnici o commerciali, il concorrente deve allegare all’offerta tecnica, oltre alle Relazioni di cui ai nn.1) e 2), la copia delle citate Relazioni, appositamente oscurate limitatamente alle parti strettamente costituenti, ad avviso del concorrente stesso, segreti tecnici o commerciali, unitamente alla dichiarazione che motivi e comprovi in maniera circostanziata le ragioni della sottrazione all’ostensione.*

**In mancanza della copia parzialmente oscurata di cui al precedente n.9), l’intera offerta sarà considerata integralmente accessibile, oltre che resa integralmente disponibile, ove ricorrano le fattispecie di cui al primo o al secondo comma dell’art.36.**

Rimane in ogni caso impregiudicato, ai sensi del co. 5 del citato art.35, l’accesso al concorrente, se valutato indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso c.d. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell’art. 3 del DPR 184/2006.

Si rammenta che quanto offerto dai concorrenti deve intendersi **remunerato con il corrispettivo contrattuale risultante in sede di aggiudicazione della gara e pertanto nessun onere ulteriore o compenso o variazione dei prezzi previsti verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte a tal fine presentate, intendendosi queste incluse nell’offerta economica prodotta.**

L’elaborazione progettuale esecutiva e di dettaglio, il modello organizzativo e strutturale dei servizi, le risorse umane, i mezzi ed i presidi tecnico – strumentali nonché tutte le ulteriori specifiche tecniche ed esecutive che l’operatore economico concorrente intende mettere in campo nello svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento, devono essere indicati dagli operatori economici concorrenti nell’Offerta Tecnica, che costituisce proposta contrattuale soggetta alle valutazioni della Commissione Giudicatrice in base ai parametri ed ai fattori ponderali prestabiliti nel presente disciplinare.

La documentazione inserita nella Busta “Offerta Tecnica” non deve contenere alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all’offerta economica ovvero che consentano di desumere gli elementi quantitativi dell’offerta del concorrente che saranno contenuti nella Busta “Offerta economica”, né essere formulata in maniera alternativa (in tal caso verrà presa in considerazione solo la prima soluzione proposta in ordine di presentazione) o condizionata [l’indicazione eventuale nel Piano di assorbimento della retribuzione lorda annua per i soggetti interessati dalla clausola sociale è invece ammessa, sia in quanto funzionale alla valutazione del piano di assorbimento, sia in quanto dalla stessa non è desumibile l’offerta economica del concorrente, analoga considerazione vale per l’indicazione del costo di eventuali proposte migliorative offerte].

**NOTA BENE: Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica costituirà causa di esclusione; verificare pertanto con attenzione, prima di sottoscrivere digitalmente il file “busta tecnica” e quello “busta economica”, il contenuto dagli stessi riportato.**

**Resta inteso che gli aspetti tecnico-gestionali dichiarati dal concorrente in sede di offerta per i vari criteri valutativi, utilizzati per la valutazione tecnica della stessa e l’assegnazione del relativo punteggio, costituiranno condizioni contrattuali vincolanti per il concorrente aggiudicatario, integrative degli obblighi già contenuti nello schema di contratto, da eseguirsi con oneri a carico dell’aggiudicatario.**

**Si conferma e si prescrive che nessun onere ulteriore o compenso o variazione dei prezzi unitari previsti verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate, intendendosi queste incluse nell’offerta economica presentata** e che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano state valutate dalla commissione giudicatrice in sede di determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o non migliorative o comunque non riguardanti gli aspetti indicati nei criteri di valutazione previsti e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell’assegnazione dei coefficienti numerici ed il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire la prestazione, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nel progetto posto a base di gara. Non sono ammesse offerte che riducano le prestazioni del progetto.

Tutto quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e che abbia costituito oggetto di assegnazione di punteggio, costituirà vincolo contrattuale e non potrà dare adito a nessun tipo di richiesta di aumento dei costi.

Tutte le proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte, nonché risultare coerenti con il progetto a base di gara, in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate negli elaborati dello stesso.

Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, onere e prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell’offerta.

Qualora l’offerta tecnica sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre – se non già presente all’interno della documentazione amministrativa - una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta tecnica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma. La documentazione, allegata all’offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l’offerta tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione determinerà l’esclusione del concorrente.

**Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi si rinvia, per quanto attiene alla sottoscrizione dell’offerta tecnica, a quanto precisato nell’ambito dell’articolo relativo all’offerta economica, tenuto conto altresì delle istruzioni tecniche riportate in allegato nel disciplinare.**

**Si precisa che qualora uno o più file caricati nell’ambito dell’offerta tecnica non dovessero risultare per l’Amministrazione leggibili in quanto danneggiati, neanche tramite i più comuni applicativi di recupero per il**



**ripristino dei file, gli stessi non potranno essere oggetto di valutazione. Pertanto, sarà onere del concorrente verificare l'integrità e leggibilità del file che si intende caricare.**

### 12.3

### C - BUSTA ECONOMICA

Nella sezione **BUSTA ECONOMICA** dovrà essere inserita l'offerta economica, completa della documentazione a corredo eventualmente richiesta - **sottoscritta digitalmente a pena di esclusione** dal legale rappresentante dell'operatore economico seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Qualora l'offerta economica – ivi compresi gli allegati - sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, se non già presente all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica e l'ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

**Per la corretta compilazione della sezione BUSTA ECONOMICA occorre seguire la seguente procedura:**

1. **compilare** l'apposito campo denominato VALORE OFFERTA inserendo:

a. **il ribasso percentuale unico offerto, da applicarsi tanto alla manutenzione ordinaria a corpo quanto a quella straordinaria a misura, con riferimento all'importo complessivo soggetto a ribasso posto a base di gara, pari a € 1.496.097,08 (IVA esclusa), al netto della proroga tecnica trimestrale;**

2. **indicare l'importo del costo annuo relativo alla manodopera e degli oneri aziendali annui concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** che costituiscono elemento essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs 36/2023;

3. **inserire** eventuali ulteriori allegati, laddove prescritti;

4. **cliccare** sul bottone "GENERA PDF" in fondo alla pagina;

5. **salvare** sul proprio PC il file pdf così generato e firmarlo digitalmente ad opera di tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione;

6. **allegare** il pdf firmato nell'apposita area denominata "*Allegato PDF firmato*", cliccando sull'apposito bottone.

**Si precisa quanto segue:**

- Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;

- Il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d'asta;

- **Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento;**

- L'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;

- L'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle prestazioni previste per il presente affidamento dai relativi documenti di gara tutto incluso e nulla escluso;

- La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;

- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art.17 co.4 del D.lgs n.36/2023;

**Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate in allegato al disciplinare:**

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;

- l'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 68 del D.lgs 36/2023, se non già indicato in precedenza;

- nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le prestazioni/ quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;

- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che deve assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento;

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio;

- nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura /quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;

- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del RTI / Consorzio ordinario;

- in caso di consorzio di cui alle lett. b), c), d) dell'art.65 comma 2 del Codice:

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio;

- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del Consorzio;

- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; lo stesso compilerà il campo offerta economica nell'ambito del Portale;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la qualifica di mandataria;

• **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del D.lgs36/2023:** trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Detta offerta dovrà indicare, **a pena d'esclusione:**

- a) **il ribasso percentuale unico offerto, da applicarsi tanto alla manutenzione ordinaria a corpo quanto a quella straordinaria a misura, con riferimento all'importo complessivo soggetto a ribasso posto a base di gara, pari a € 1.496.097,08 (IVA esclusa), al netto della proroga tecnica trimestrale;**
- b) l'importo dei **costi aziendali annui** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a pena di esclusione [vedi nota\* a seguire]
- c) l'ammontare del **costo annuo della manodopera** (ex art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023) per l'espletamento della prestazione oggetto dell'affidamento, **a pena di esclusione.** [vedi nota\* a seguire].

Nota\*: l'offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l'ammontare dei **costi annui aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (ex art. 108, comma 9, del D.lgs 36/2023) per le prestazioni oggetto dell'appalto (v. sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 815 del 07.02.2018 e sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 27.05.2015). L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, comporterà l'esclusione dalla gara.

Nota\*\*: nell'offerta economica l'operatore deve indicare altresì il proprio **costo annuo della manodopera** per l'espletamento delle prestazioni (costi della manodopera preventivati, in linea generale, dall'Amministrazione nei documenti di gara.). L'omessa indicazione dell'importo relativo a tali costi, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara.

**NOTA BENE: Il concorrente, nel caso dichiara costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dall'Ente, dovrà allegare nella Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante, nell'ipotesi in cui il miglior offerente dichiara un importo dei costi della manodopera al di sotto di quello stimato dall'Amministrazione, procederà a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo di cui all'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) mediante la verifica di cui all'art. 110 del citato D.Lgs.**

Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell'offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara.

**Con la presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e comunque nell'intera documentazione di gara.**

**Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte parziali o in aumento.**

L'offerta economica deve intendersi comprensiva:

- 1) di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l'esecuzione del contratto e, quindi, anche dell'utile, delle spese generali, delle spese per la salute e la sicurezza del lavoro, delle spese per imprevisti;
- 2) delle prestazioni relative alle proposte migliorative presentate dal concorrente in sede di offerta tecnica.

#### **12.4 Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023**

La SUA provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e della dichiarazione di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.

In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data della scadenza del termine della presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara.

Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta telematica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per (comma 1) per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; **la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;**
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Nella seduta successiva, la SUA procederà all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara (comma 2). La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica (comma 3).

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato (comma 4).

### **13. Modalità di svolgimento della gara**

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche "fisiche" per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire sul Portale le relative sedute pubbliche telematiche, riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara sia attraverso il citato Portale, sia sul sito dell'Amministrazione.

La procedura di aggiudicazione si svolge secondo le fasi di seguito descritte: il Seggio di gara procederà in una o più sedute: **1.** all'apertura dei plichi e delle buste "Documentazione" relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi. **2.** Successivamente, fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio secondo quanto disciplinato dianzi, il Presidente del richiamato Seggio di gara dispone la messa a disposizione delle offerte tecniche alla **commissione giudicatrice** costituita ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 36/2023.

Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante provvederà – ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 - a pubblicare sul profilo di committente – Sezione "esiti" – un estratto del provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti.

La Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art 93 del D.Lgs. 36/2023, procederà in una o più **sedute riservate**: **3.** all'apertura delle buste "Offerte tecniche" dei concorrenti ammessi; **4.** alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione (**criteri da 1 a 9**) aventi **natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale**.

**5.** I punteggi relativi agli elementi di valutazione di natura quantitativa (**offerta economica – criterio 10**) saranno assegnati, una volta ultimata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta telematica dal Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante (o altro Dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale) - seduta la cui ora e data è comunicata, con almeno un giorno di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara, attraverso il Portale. In quella sede, una volta aperte le buste - Offerta Economica, il Seggio di gara procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e viene redatta infine la graduatoria dei concorrenti.

Successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 1 dell'art.93 del Codice, procederà alla selezione della migliore offerta, conseguentemente formulando la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta migliore.

L'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023. verrà attivata da parte della Stazione appaltante e verrà svolta dall'organo all'uopo individuato dalla stazione appaltante stessa ai sensi della normativa vigente.

**Si rappresenta che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 110, comma 1, del d.lgs 36/2023 - viene in questa sede stabilito che, ove il punteggio complessivo dell'offerta sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l'elemento economico (prezzo) che sia pari o superiore ai nove decimi del punteggio massimo stabilito nel disciplinare ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione, pari o superiore**

**ai nove decimi della somma dei relativi punteggi stabiliti nel disciplinare di gara, si procederà alla verifica della congruità dell'offerta in parola. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.**

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 dell'A.N.AC. del 21/09/2016, recanti "offerta economicamente più vantaggiosa", ai fini della verifica di anomalia, la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito della procedura di riparametrazione, sempre che questa sia prevista dai documenti di gara.

**La stazione appaltante in ogni caso può comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 110, comma 1, del D.Lgs. 36/2023).**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 110.

**Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all'uopo prodotta dall'operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto.**

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinverrà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione.

**Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo**, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione qualitativi. Laddove persistesse ulteriormente lo stato di parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio nella medesima o in successiva seduta pubblica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 17, co.5, l'organo competente a disporre l'aggiudicazione (il Dirigente della S.U.A.) esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

#### **14. Chiarimenti, comunicazioni ai sensi dell'art. 90 del D.LGS. 36/2023, accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto**

14.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche, utilizzando l'apposita funzione RICHIESTA QUESITO presente all'interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto **entro il termine stabilito sulla piattaforma digitale**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell'area privata del Portale nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI/MIEI QUESITI relativa al bando in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta certificata dell'operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

**14.2** I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 90 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite il Portale Gare e saranno reperibili nell'area privata del Portale, sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto, sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione utilizza la posta elettronica certificata; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'Allegato 1, ai fini e per gli effetti delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 del presente Disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC.

Il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2020, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 36/2023, effettuate tramite posta elettronica certificata o attraverso il Portale.

Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi (comma 3):

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee

Il concorrente si impegna a comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola.

In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio predetto, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

**14.3** Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione).

L'accesso agli atti del procedimento può essere effettuato direttamente online tramite l'apposita funzione RICHIESTA ACCESSO ATTI.

La procedura per inoltrare una richiesta di accesso agli atti online è la seguente:

1. accedere al Portale inserendo la propria terna di valori e cliccando su ACCEDI;
2. cliccare sulla voce a sinistra dove è riportata la scritta "AVVISI/BANDI" e di seguito sulla scritta "BANDI PUBBLICATI"
3. cliccare sul comando BANDI SCADUTI;
4. cliccare sulla lente "VEDI" situata nella colonna "DETTAGLIO" in corrispondenza del bando di gara ai cui atti si richiede l'accesso;
5. cliccare sul pulsante RICHIESTA ACCESSO ATTI per creare la propria richiesta di accesso;
6. allegare la propria richiesta di accesso agli atti, sottoscritta con apposizione di valida firma digitale, in corrispondenza della riga RICHIESTA ACCESSO già predisposta da sistema. E' possibile allegare ulteriori documenti utilizzando la funzione AGGIUNGI ALLEGATO.
7. cliccare sul pulsante INVIO, per inviare la propria richiesta: in qualunque momento si potranno visualizzare le proprie richieste di accesso agli atti, utilizzando il comando "DOCUMENTI COLLEGATI", presente all'interno del bando di gara.

I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all'interno dell'area privata del Portale Gare Telematiche, sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto, sia nella cartella COMUNICAZIONI.

Dell'avvenuto riscontro alla richiesta di accesso sul Portale sarà data altresì notifica, come avviso all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della eventuale dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

**14.4** Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

Ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del suddetto D.Lgs., salvi i casi di cui al comma 3 del medesimo art. 18.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Si precisa che all'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:

- a) la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;
- b) la polizza assicurativa di cui all'articolo 117, del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto previsto dal presente bando.

In previsione della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (Allegati alla documentazione di gara).

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.”*

Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.

L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 365 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto



e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, *“fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e ss., in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile”*.

Tutte controversie eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma; avverso il presente documento di gara può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010.

## **15. Avvalimento**

In attuazione di quanto disposto dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti (comma 1).

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (comma 2).

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto (comma 3).

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante (comma 4):

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II requisiti di ordine generale;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico (comma 5).

La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione.

La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione (comma 6).

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara (comma 7).

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (comma 10).

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione (comma 12).

Ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento.

L'avvalimento non è ammesso con riferimento ai requisiti di idoneità professionale.

## **16. Termine di validità dell'offerta**

Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitivamente efficace.

## **17. Subappalto**

**Il subappalto è consentito nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del/i servizio/i che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'impresa aggiudicataria e l'impresa subappaltatrice sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.**

**Si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.**

È tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro e dei contratti da esso derivanti.

## **18. Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

## 19.1 Clausola sociale di protezione o di assorbimento del personale

Al fine di salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro e qualora ciò sia compatibile con la propria organizzazione di impresa l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, si obbliga, nei limiti di cui alle Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" (Deliberazione A.N.AC. 13/2/2019 n. 114), nell'esecuzione del contratto, ad assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 42 della legge 28 giugno 2012 n. 92, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda, e ad utilizzare prioritariamente qualora disponibile, il personale che risulta direttamente impiegato dall'appaltatore uscente nell'erogazione del servizio oggetto di appalto. Tale obbligo si intende esteso al personale che, al momento del subentro del nuovo aggiudicatario, si trova in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco ex legge 300/1970, garantendone l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro. Qualora l'appaltatore sia una cooperativa, il personale da assorbire non può essere obbligato ad associarsi alla cooperativa medesima.

**Il prospetto del personale oggetto di assorbimento, che risulta attualmente impiegato dal gestore uscente nell'erogazione dei servizi ricompresi nel presente Accordo Quadro ed il relativo attuale inquadramento, è riportato nella tabella a seguire.**

Dipendente	CCNL applicato	TI/TD	Qualifica	Ore contrattuali	Livello	Data assunzione	Scatti anzianità
1	Multiservizi	TI	Operaio	40	4	01/07/2021	1
2	Multiservizi	TI	Operaio	40	3	01/10/2021	1
3	Multiservizi	TI	Operaio	40	3	03/04/2023	
4	Multiservizi	TI	Operaio	40	3	16/06/2023	
5	Florovivaisti	TD	Operaio	39	d	01/06/2024	

I nominativi dei lavoratori indicati nel suddetto elenco saranno comunicati all'aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali.

Si intende inoltre richiamato quanto previsto in merito dal CSA.

**In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare tali condizioni particolari per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari ed allegare all'offerta tecnica, a pena di esclusione, il "Piano di assorbimento del personale", secondo quanto previsto dal precedente art.12.2.**

## 19.2 Disposizioni a tutela del lavoro

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente CCNL del comparto applicato.

L'affidatario è tenuto a trasmettere all'Ente contestualmente al verbale di consegna ed avvio del servizio, copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato.

Su richiesta del RUP, l'impresa è tenuta, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 117, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

## 20. Informazioni complementari

- a) Ai sensi dell'art.83-bis del D.Lgs. n.159/2011, come introdotto dal D.L. n.76/2020, costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto il mancato rispetto dei protocolli di legalità;
- b) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023).
- c) *“Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara”* (art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023).
- d) L'Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. È in ogni caso facoltà della SUA di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- e) Relativamente all'**anticipazione del prezzo**, si rinvia all'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ed agli elaborati tecnici di gara.
- f) Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- g) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di **tentativi di concussione** che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.

La SUA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui ai punti precedenti, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

- h) Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii., in tema di **incompatibilità**, “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Su richiesta del RuP, l'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il lavoro. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

## **21. Disposizioni antimafia**

La stipulazione del contratto e l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.

La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 84, commi 2 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell'aggiudicatario.

L'operatore economico aggiudicatario della presente gara d'appalto si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- i procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 94-95 D.Lgs. 36/2023 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

## **22. Oneri e spese**

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d'appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

## **23. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati FVoe 2.0 istituita presso l'A.N.AC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVoe, accedendo all'apposito link sul portale servizi dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute.

## **24. Documentazione di gara e contatti**

I documenti di gara, nonché gli elaborati tecnici necessari alla formulazione dell'offerta sono resi disponibili, per gli operatori economici invitati, sul portale delle gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale (<http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/>), oltre che sul sito dell'Amministrazione:

<https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/>

**Quesiti:** Servizio 1 “SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” - U.O. “SUA – Viabilità, Edilizia Patrimoniale, Servizi e Forniture” della Città metropolitana di Roma Capitale, Dott. Gennaro Fiore (06/67663606), Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma, da inviarsi esclusivamente mediante Portale - Riferimenti Servizio: E-mail [g.fiore@cittametropolitanaroma.it](mailto:g.fiore@cittametropolitanaroma.it)- PEC [gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it](mailto:gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it)

Gli Avvisi di gara nonché le convocazioni delle sedute pubbliche saranno pubblicati sul portale gare CMRC.

In esito ad ogni seduta di gara, le risultanze della seduta (elenco degli ammessi/esclusi, informativa sullo stato della procedura, tabelle con le offerte di gara, etc.) saranno rese pubbliche sul portale gare CMRC – sezione esiti, nonché sul sito internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Esiti Gara / Esiti Gara Viabilità (<http://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/esiti-gara/>).

## **25. Pubblicazione**

La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85.

Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nonché sulla piattaforma di approvvigionamento digitale ove ha luogo l’affidamento, sul profilo della Città Metropolitana di Roma Capitale e su quello del Comune di Frascati.

**Il Responsabile Unico di Progetto della S.U.A. ex art. 62, co.13  
e Dirigente del Servizio 1  
“SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”  
(Dott.ssa Sabrina Montebello)**